



**Registro Ordinanze circolazione stradale Ordinanza n. 266 /P del 27/7/2016**

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

(art 5 comma 3 del d.lgs n. 285 del 30 Aprile 1992)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA', MOBILITA' E CENTRO OPERATIVO**

- PREMESSO** Che la circolazione in VIA SANDRO PERTINI debba essere adeguatamente regolamentata per consentire l'esecuzione di lavori per taglio erba
- RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;
- VISTI** gli artt. 6 e 7 del d.lgs 30.04.1992 n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo codice della strada"
- VISTO** l'articolo 107 del d.lgs 18.08.2000 n. 267 che attribuisce la competenza in materia di gestione amministrativa ed emanazioni di relativi provvedimenti, al dirigente di competenza
- VISTI** Lo statuto comunale e gli artt. 10,66 e 83 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e ei Servizi:
- VISTA** La determinazione dirigenziale nr. 408 del 03.05.2016 per l'incarico di P.O.

**ORDINA**

che dal giorno **29/7/2016** fino a **29/7/2016**

Siano Rispettati i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:

**Nella Via Pertini per eseguire lavori di taglio erba, il giorno 29/07/2016 dalle ore 07.00 a fine lavori, su tutta la sede stradale, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata.**

La Cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del Comune di Bagno a Ripoli

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

Bagno a Ripoli, 27 LUG. 2016



**ISPETTORE**  
*Riccardo Ristori*



**Il Responsabile del Settore**  
**Geom. Massimo Nardi**

Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Nardi

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada. Negli altri casi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg